

***CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO***

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

“ASILO NIDO COMUNALE “”

PERIODO 01/09/2026-31/08/2029

SOMMARIO:

<i>1. Definizioni e riferimenti normativi</i>	5
PARTE PRIMA – RAPPORTO CONCESSIONARIO	6
<i>2. Oggetto della Concessione</i>	7
<i>3. Tipologia del servizio richiesto</i>	8
<i>4. Attività di Vigilanza del Comune</i>	8
<i>5. Durata della Concessione</i>	8
<i>6. Natura giuridica del servizio in concessione</i>	9
<i>7. Modifica della concessione</i>	9
<i>8. Valore massimo della concessione</i>	9
<i>9. Revisione del P.E.F.</i>	10
<i>10. Obblighi del Concessionario</i>	11
<i>11. Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	12
<i>12. Cauzioni e garanzie</i>	13
<i>13. Stipulazione del contratto</i>	14
<i>14. Decadenza dell'aggiudicazione</i>	15
<i>15. Subappalto</i>	16
<i>16. Cessione del contratto</i>	17
<i>17. Cambio denominazione sociale, trasformazione, fusione e decesso del titolare</i>	17
<i>18. Responsabilità d'impresa</i>	18
<i>19. Assicurazioni</i>	18
<i>20. Sostituzione in danno</i>	18
<i>21. Rifusione del danno</i>	19
<i>22. Recesso</i>	20
<i>23. Interruzione del servizio</i>	20
<i>24. Divieto di sospensione unilaterale di ritardo nell'esecuzione del servizio</i>	21
<i>25. Penalità</i>	21
<i>26. Risoluzione del contratto</i>	21
<i>27. Trattamento dei dati</i>	22
<i>28. Foro competente</i>	25
<i>29. Rinvio normativo</i>	25
PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLA GESTIONE E DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	25

<i>30. Linee guida del progetto educativo</i>	26
<i>31. Funzionamento ed orari</i>	27
<i>32. Graduatorie - riserve</i>	28
<i>33. Comunicazione preventiva di esercizio</i>	28
<i>34. Avvio del servizio</i>	28
<i>35. Carta dei servizi</i>	28
<i>36. Debito informativo</i>	29
<i>37. Accredimento</i>	29
<i>38. Gestione del personale</i>	29
<i>39. Dotazione organica</i>	32
<i>40. Precisazioni in merito all'impiego del personale</i>	32
<i>41. Aspetti organizzativi e obblighi dell'impresa</i>	32
<i>42. Scioperi</i>	33
<i>43. Formazione</i>	33
<i>44. Vestiario e tesserino di riconoscimento</i>	33
<i>45. Norme di sicurezza e salute dei lavoratori</i>	33
<i>46. Valutazione dei rischi per la sicurezza e piano di gestione delle emergenze</i>	34
<i>47. Piano di gestione delle emergenze</i>	34
<i>48. Valutazione dei rischi da interferenze</i>	35
PARTE TERZA – PULIZIA E SANIFICAZIONE	36
<i>49. Operazioni di pulizia e sanificazione</i>	36
<i>50. Detergenti e sanificanti</i>	36
<i>51. Modalità d'uso dei detergenti e sanificanti</i>	37
<i>52. Macchine e attrezzature per la pulizia</i>	37
<i>53. Modalità di stoccaggio di macchine, attrezzature, detergenti e sanificanti</i>	38
<i>54. Guardaroba dell'Asilo Nido e prodotti dell'igiene dei bambini</i>	38
<i>55. Interventi di disinfestazione da insetti e roditori</i>	38
<i>56. Rifiuti</i>	38
PARTE QUARTA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE	39
<i>57. Somministrazione pasti - vincolo commerciale e tecnico - fornitura dei pasti presso l'attuale gestore del servizio di refezione scolastica</i>	
<i>58. Attività di somministrazione pasti</i>	39
PARTE QUINTA – UTILIZZO DELL'IMMOBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	40
<i>59. Utilizzo dell'immobile comunale</i>	40

<i>60. Consegna e riconsegna dell'immobile e delle attrezzature</i>	<i>41</i>
<i>61. Obblighi manutentivi</i>	<i>42</i>
<i>62. Verifica degli impianti e degli immobili</i>	<i>43</i>
<i>PARTE SESTA – CONTROLLI E RILIEVI</i>	<i>43</i>
<i>63. Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio</i>	<i>44</i>
<i>(i) Allegati</i>	<i>44</i>

1. Definizioni e riferimenti normativi

1.1. Ai fini del presente capitolato speciale, ove non diversamente stabilito nel testo del presente documento, le seguenti parole, indicate con la lettera maiuscola, sia al singolare, che al plurale, avranno i seguenti significativi:

- a. **Datore di Lavoro o Stazione Appaltante (S.A.):** l'Amministrazione Comunale di Giustenice (PV), soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il quale affida all'Operatore economico la concessione del servizio Nido a seguito di aggiudicazione ad esso favorevole
- b. **Operatore Economico Aggiudicatario (O.E.A.):** il soggetto giuridico risultato aggiudicatario dell'appalto
- c. **Asilo nido:** Asilo Nido comunale "" con capacità ricettiva di n. 70 bambini
- d. **Capitolato:** il presente capitolato speciale d'appalto con tutti i suoi allegati
- e. **Codice** o Codice dei contratti pubblici: il D. Lgs. n. 36/2023, nella versione vigente al momento di pubblicazione del bando di gara
- f. **Contratto:** il contratto d'appalto tra l'Appaltatore e il Comune che regola, unitamente al Capitolato e al Disciplinare di gara, l'Appalto in concessione
- g. **Verbale di presa consegna:** l'atto con il quale la Stazione appaltante concede in uso all'O.E.A. i locali e le attrezzature, conformi alla normativa vigente e comprendente l'inventario dei beni dati in detenzione all'O.E.A. per l'esecuzione dei servizi
- h. **Inventario:** l'elenco dei beni mobili ed immobili concessi in uso all'O.E.A., parte integrante e sostanziale del verbale di presa in consegna
- i. **Arredi:** complesso di oggetti (tavoli, sedie, lettini, fasciatoi ecc.) e tutto quanto necessario per allestire gli ambienti di pertinenza della Concessione del servizio Nido
- j. **Specifiche tecniche:** insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'O.E.A. deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione appaltante

1.2. Per quanto attiene all'oggetto dell'appalto nello specifico si assumono i seguenti acronimi e definizioni:

- k. **CAM:** Criteri Ambientali Minimi sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato
- l. **P.A.N.G.A.P.P:** Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

m. G.M.P./Good Manufacturing Practice: Buone Norme di Produzione stabilisce le condizioni operative e i requisiti necessari per garantire l'igiene in tutta la catena alimentare e per la produzione degli stessi

n. DPI: Dispositivi di protezione individuale

o. DUVRI: Documento Valutazione Rischi

- 1.3. La S.A. e l'O.E.A. si danno atto che la Concessione verrà regolata sulla base del Contratto d'Appalto, del Capitolato, del Disciplinare di gara, delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e relativi provvedimenti attuativi vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, del Codice civile (per quanto non previsto dal Codice dei Contratti Pubblici) vigente anch'esso al momento della pubblicazione del bando.

PARTE PRIMA – RAPPORTO CONCESSORIO

2. Oggetto della Concessione

- 2.1. La concessione riguarda la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del servizio asilo comunale, per bambini dai tre mesi ai tre anni, con ricettività complessiva fino a n. 70 bambini (sito in loc. San Lorenzo, struttura di mq 529,20 così come rappresentata nella planimetria di scala 1:100 conservata agli atti.

Si individuano le seguenti prestazioni principali che il Concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale ma in nome proprio e a proprio rischio:

- la gestione educativa ausiliaria, la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie annuali di iscrizione, l'introito a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori;
- la gestione delle offerte formative per il personale educativo e ausiliario;
- le iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito al servizio (con la preliminare approvazione da parte del concedente);
- l'adeguamento/implementazione e la sostituzione degli arredi e delle attrezzature usurate;

Si individuano le seguenti prestazioni accessorie che il Concessionario dovrà garantire, per conto dell'amministrazione Comunale ma in nome e a proprio rischio:

- la gestione delle attività di pulizia con l'approvvigionamento delle forniture necessarie alla completa ed efficace gestione del servizio, sanificazione e disinfestazione volte a garantire le condizioni igienico-sanitarie necessarie per l'espletamento dell'attività educativa;
- la manutenzione ordinaria come dettagliata nel seguito del presente capitolato;
- la cura della parte esterna dell'asilo nido (ingressi, giardino, siepi e arredi);

3. Tipologia del servizio richiesto

3.1. Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- c) la destinazione di particolare all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradualmente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

4. Attività di Vigilanza del Comune

4.1. Il Comune opera con poteri di controllo e ispettivi in ordine al rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato e dell'offerta formulata dal Concessionario in sede di gara.

5. Durata della Concessione

5.1. La durata della concessione è di anni TRE decorrenti dalla data di stipula della concessione stessa, con avvio delle attività , presumibilmente nel mese di settembre 2026.

Alla scadenza del periodo di durata, il Contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni esistenti a tale data, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, che si stima in sei mesi. Detta proroga opererà senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o riconoscimenti di qualsiasi genere o natura, nonché la revisione del PEF.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del d.lgs. 36/2023 la durata dei contratti di concessione non è prorogabile; pertanto, alla data di scadenza lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte dell'ente appaltante.

6. Natura giuridica del servizio in concessione

6.1. Il servizio in concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o interrotto se non per cause di forza maggiore.

6.2. Si rinvia ai successivi articoli per la disciplina delle ipotesi ammesse di sospensione o interruzione temporanea del servizio.

7. Modifica della concessione

7.1. Il Contratto può essere modificato solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 189 del D. Lgs n. 36/2023.

La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 189 del Codice, per una percentuale massima del 10% per il periodo della concessione nei seguenti casi:

- a) ulteriori servizi inerenti all'oggetto della concessione;
- b) revisione dei prezzi;
- c) adeguamento del servizio a protocolli particolari non previsti nel capitolato specifico e dovuti ad emergenza anche sanitaria o sociale.

8. Valore massimo della concessione

- 8.1. Ai sensi dell'art. 179 del Codice dei contratti pubblici, il valore complessivo della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione. Nel definire tale valore, l'Amministrazione comunale, consapevole dell'importanza del servizio e della sua funzione educativa e sociale, partecipa attivamente alla sostenibilità della concessione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, attraverso il riconoscimento delle risorse destinate al settore 0-6 anni, nonché di eventuali contributi comunali e di quelli derivanti da eventuali convenzioni con altri enti. Tale impegno riflette la volontà dell'Ente di sostenere e valorizzare il servizio, garantendo un modello gestionale che possa rispondere alle esigenze della collettività.
- 8.2. Salve le eccezioni previste dal presente Capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.
- 8.3. Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26; comma 3, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 181, in quanto si prevede che l'OE svolgerà le proprie attività senza generare situazioni qualificabili come contatto rischioso che richiedono l'elaborazione di un DUVRI, in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente (v. ANAC con determinazione nr. 3/2008), pertanto non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza che influiscano sulla quantificazione dell'offerta.
- 8.4. Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.
- 8.5. Il Concessionario dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto della concessione. Il Concessionario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" – D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – e ad indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- 8.6. La riscossione delle rette di frequenza è a carico del Concessionario che presenta al Comune, al termine di ogni anno scolastico, un bilancio analitico delle entrate ed uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso relativamente al servizio oggetto della concessione.

9. Revisione del P.E.F.

- 9.1. L'equilibrio economico finanziario del contratto di concessione, ai sensi degli artt. 9 comma 5 e 177 comma 5 del Codice, è dimostrato dal piano economico finanziario (PEF) allegato

alla relazione illustrativa. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto (art. 192 del Codice).

10. Obblighi del Concessionario

10.1 Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare, provvede a garantire:

- la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
- l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
- ogni spesa inerente al personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
- la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
- la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
- il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
- la fornitura dei pasti e delle merende;
- la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc. ...);
- le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta appaltatrice e dei bambini iscritti ai servizi;
- tassa rifiuti;
- la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati e all'area verde ;

- ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente Capitolato;

- nella gestione anche delle seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'Amministrazione Comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
- la fornitura, la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, compresi quelli già forniti dal Comune ;
- la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;

- la gestione e l'introito delle rette mensili;
- un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali;
- la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
- l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- il concessionario dovrà altresì dotarsi di software per la gestione e rendicontazione delle iscrizioni, presenze e rette che dovrà essere accessibile da parte dell'Ufficio comunale ai fini del puntuale assolvimento delle competenze dell'Ente.

10.2 In particolare, il Concessionario:

- assume, in via esclusiva e inderogabile, tutti i rischi tecnici ed economici¹ connessi all'esercizio della concessione dell'asilo nido, senza alcuna limitazione o deroga, impegnandosi a sostenere integralmente ogni costo e onere conseguente;

¹ per "rischi tecnici ed economici" l'insieme di:

- Costi relativi agli investimenti iniziali e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti;
- Spese derivanti dall'adeguamento, dall'aggiornamento e dalla messa in conformità dei locali e dei servizi alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, salute e tecniche costruttive;
- Variazioni dei costi di gestione e di esercizio dell'attività, inclusi eventuali oneri derivanti da modifiche legislative e regolamentari;
- Responsabilità per danni, infortuni o perdite economiche, sia verso terzi che in sede di contestazioni amministrative o giudiziarie, conseguenti all'esercizio della concessione.
-

- si impegna a manlevare, sollevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa, richiesta di risarcimento, azione legale o qualsiasi conseguenza economica e tecnica derivante dall'assunzione, da parte sua, dei rischi di cui ai commi precedenti, anche qualora tali rischi si concretizzassero per cause non imputabili a sua esclusiva volontà.
 - ogni spesa o investimento non preventivamente previsto, ma reso necessario dalla concreta assunzione dei rischi sopra descritti, sarà a carico esclusivo del Concessionario, il quale si obbliga a predisporre tutte le misure tecniche, organizzative e finanziarie ritenute opportune per il corretto ed efficiente esercizio dell'attività concessa;
 - assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
 - assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, rifiuti, disinfezione, reception, facchinaggio, logistica, sgombero neve, ecc.);
 - assume tutte le funzioni connesse all'amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti pubblici e privati e quindi anche l'eventuale responsabilità verso terzi;
 - assume, altresì, le responsabilità dei rapporti con le famiglie garantendo loro opportune forme di partecipazione;
 - assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all'esercizio dell'attività caratteristica del servizio Asilo Nido, ivi compresa la fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura;
 - assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell'immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria;
 - assume tutti gli oneri relativi all'acquisto del materiale educativo e di consumo che dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione;
 - assume titolo all'introito di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione dell'asilo nido, sia per quanto riguarda le rette a carico dell'utenza, sia per quanto riguarda la quota eventuale di contribuzione del Comune all'utenza per integrare la retta da versare al Concessionario. In particolare, il Concessionario dovrà fatturare mensilmente alle famiglie le quote dovute per la frequenza al nido, sulla base delle rette comunicate dal comune (calcolate sulla base di quanto stabilito annualmente dalla giunta comunale). Analogamente il concessionario dovrà rendicontare entro il 10 di ogni mese le quote di eventuale competenza dell'Ente. Tutti gli oneri relativi alla riscossione saranno a carico del concessionario ivi compresa l'eventuale insolvenza da parte dell'utente. Il concessionario non potrà pretendere nulla a fronte del mancato pagamento da parte dell'utenza. Qualora lo stato d'insolvenza si protrasse nel tempo, l'affidatario dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale, che deciderà come procedere;
-

- assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti sia nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere manlevato dal gestore; il Concessionario è infine responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi nell'esercizio di ogni attività inerente.

Sono altresì a carico del concessionario gli oneri relativi a:

- 10.2.1 acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature necessarie al buon funzionamento del servizio ;
- 10.2.2 spese per la stipula e registrazione del contratto, eventuale imposta di bollo, spese e diritti di segreteria

10.3 Oneri a carico dell'Amministrazione comunale concedente:

1. La messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come da stato di fatto, per l'attività di nido d'infanzia;
2. Le coperture assicurative dell'immobile da incendio;
3. Le imposte, tasse ed obblighi derivati dalla proprietà;
4. I costi delle utenze (elettriche, riscaldamento, acqua,)
5. La manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.

11. Tracciabilità dei flussi finanziari

11.1 Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., che in caso in cui le transazioni relative alla presente concessione siano eseguite dalla concessionaria, senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, la concessionaria è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma

1 dell'art. 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

- 11.2 Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare al Comune ogni variazione, relativa alle notizie fornite secondo il comma precedente, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
- 11.3 Ogni transazione attuata e relativa al servizio in concessione dovrà indicare il Codice identificativo di Gara (CIG).
- 11.4 Il Concessionario è obbligato ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 11.5 Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

12. Cauzioni e garanzie

- 12.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da una compagnia assicuratrice di primaria importanza, nella misura e nei modi previsti dal Dlgs 36/2023 art. 193 comma 6 (garanzia dell'importo contrattuale determinato sulla base del 10% sul valore annuo del COSTO OPERATIVO medio annuo del PEF del concessionario), il valore non sarà progressivamente svincolato con il progredire della concessione, e con validità pluriennale, anche frazionata rinnovabile alla scadenza, e di oltre i 6 mesi dalla scadenza prevista della concessione, al fine di coprire eventuali inadempimenti che emergano al termine del rapporto contrattuale;
La Cauzione dovrà quindi prevedere in appendice la condizione "la presente polizza non si ridurrà progressivamente come prevede art. 117 comma 8"
- 12.2 Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma di cui sopra, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
-

12.3 Il Concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della concessione. In caso di inadempienza potrà essere reintegrata d'ufficio eventualmente a valere sulle rette di frequenza da corrispondere al concessionario. Ogni forma di garanzia potrà essere estinta condizionatamente al nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale e previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo della garanzia definitiva sarà effettuato in assenza di contestazioni.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 117 del Codice.

13. Stipulazione del contratto

- a) Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Codice; il componente delegato dal Concessionario dovrà essere munito di firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D. Lgs. N. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).
- b) Tutte le spese inerenti alla stipulazione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento, procede a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
- c) Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in quanto la mancata esecuzione della prestazione entro i termini fissati comporterebbe l'impossibilità di garantire il servizio all'utenza.

14. Decadenza dell'aggiudicazione

- Nel caso in cui il Concessionario, senza giustificati motivi, non ottemperi:
 - all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
 - alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta; lo stesso potrà essere dichiarato decaduto automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta da parte del Comune.

- Nel caso in cui il Concessionario non intenda stipulare il contratto e ne dia rinuncia espressa, sarà dichiarato decaduto automaticamente dall'aggiudicazione.
In caso di decadenza, il committente potrà procedere all'affidamento delle prestazioni all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive, seguendo l'ordine della graduatoria.
- Qualora il Concessionario rinunci a stipulare il contratto, lo stesso non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.
L'esecuzione in danno non esime il Concessionario da eventuali responsabilità civili.

15. Subappalto

- Ai sensi dell'art. 119 del Codice, comma 2, è vietato il subappalto delle prestazioni principali come definite all'art. 1 in quanto attività pedagogico-educative, che costituiscono l'essenza del servizio in concessione nonché per garantire, in un contratto ad intensità di manodopera molto alta², una migliore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Ai sensi dell'art. 119 del Codice, comma 17, è vietato al subappaltatore di subappaltare a sua volta³.
- Ai sensi dell'art. 119 CCP, commi 4, 5 e 16, l'affidamento in subappalto o in cottimo delle attività indicate in sede di offerta è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. il Concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Committente, con la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con il subappaltatore o cottimista;
 - b. il Concessionario insieme al deposito del contratto di subappalto, trasmette al Committente la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore o cottimista, dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore o cottimista attestante il possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 CCP Codice;
 - c. insussistenza nei confronti del subappaltatore o cottimista dei divieti previsti dall'art. 67 D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

²

³ Il "subappalto a cascata" viene vietato sia per non allungare in modo irragionevole la filiera degli operatori esecutori sia perché il Concessionario ha la potestà di sostituire il subappaltatore che non si rivelasse in grado (o non ritenesse) di eseguire in proprio la rispettiva parte di contratto

- In caso di raggruppamento o di consorzi, non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati ai soggetti riuniti o consorziati.
- Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, comma 2, il Concessionario comunica al Committente tutti i subcontratti specificando il nome del sub contraente, l'importo e l'oggetto del contratto nonché i termini di pagamento che non possono essere superiori ai trenta giorni.

16. Cessione del contratto

- Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio.
- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

17. Cambio denominazione sociale, trasformazione, fusione e decesso del titolare

- Il Concessionario che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiasse denominazione sociale, ovvero fosse soggetto a cessazione d'azienda, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare con copia autentica degli atti di trasformazione, la fusione o l'incorporazione.
Spetta comunque al Comune l'eventuale proposizione al nuovo soggetto di subentrare negli obblighi e nei diritti contrattuali per il tempo che il Comune riterrà idoneo per la predisposizione di una nuova gara o sino al termine del contratto originario.
- In caso di morte del titolare dell'impresa concessionaria, se trattasi di impresa individuale o familiare, è in facoltà del Comune scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1675 del Codice civile.

18. Responsabilità d'impresa

- Il Concessionario ha l'onere di gestire l'asilo nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.
 - Il Concessionario è responsabile nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di tutti gli ambienti e le lavorazioni eseguite all'interno dell'asilo nido.
-

- Il Concessionario è responsabile nei confronti di terzi e del Comune per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
- Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per infortuni e danni derivanti a terzi dell'operato dei propri dipendenti o incaricati, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti del Comune, da terzi danneggiati.
Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire al Comune il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

19. Assicurazioni

- A partire dal momento in cui l'Asilo Nido nel suo complesso, impianti ed attrezzature comprese, saranno consegnati al Concessionario per la gestione del servizio, ogni responsabilità inerente e conseguente allo stesso graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserve.
- 1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile sia penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato e da contratto
- Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero incorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività e imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci volontari, e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
- Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali del proprio personale sono a carico del Concessionario, che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.
- Il Concessionario riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio, assumendo in proprio la responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danno arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative

conseguenze. Lo stesso dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all'inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

- Il Concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno addebitate al Concessionario. Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti.
- Il Concessionario è tenuto a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile operatori e responsabilità civile verso terzi (massimale non inferiore a € 5.000.000,00), in dipendenza dell'espletamento dei servizi in concessione.
Detta polizza dovrà tenere indenne il Concessionario anche per:
 - morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio – e cose per fatto imputabile alla responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
 - i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.
- Il Concessionario dovrà stipulare altresì, una polizza per rischio locativo per un valore di ricostruzione a nuovo degli immobili oggetto di concessione pari ad almeno € 1.000.000,00 e per danni al contenuto per un valore pari ad almeno € 50.000,00.
Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del Concessionario.
- Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche di ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto della concessione ed a quanto disposto dal presente articolo, il Concessionario è tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.
- La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.

20. Sostituzione in danno

- Qualora il Concessionario in sede di esecuzione del contratto ritardi od ometta di adempiere ad una delle operazioni essenziali per garantire agli utenti il servizio di asilo nido, il Comune
-

previa diffida scritta, od in caso di somma urgenza a prescindere da tale diffida, potrà disporre di far eseguire il contratto dall'impresa che segue in graduatoria.

- Al Concessionario saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. Il Comune potrà altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi secondo quanto prescritto nel seguente art. 21.
- In caso di inadempienza, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni.

21. Rifusione del danno

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora il Concessionario non adempia benché avvisato, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.

22. Recesso

- Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti (art. 123, comma 1, del Codice). Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 11, comma 1, Allegato II 14 del Codice).
- L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione (tramite posta elettronica certificata) al concessionario da parte del Responsabile Unico del Progetto, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità. Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, da parte del concessionario, di far pervenire memorie e documenti entro e non oltre i cinque (5) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il recesso è esercitato mediante apposita comunicazione, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

23. Interruzione del servizio

- I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o interrotti se non per causa di forza maggiore; pertanto, di norma non sono consentite interruzioni del servizio.
- Nel caso di interruzione del servizio non dovute a causa di forza maggiore, il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto.
- In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio, fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative da parte del Concessionario.

24. Divieto di sospensione unilaterale di ritardo nell'esecuzione del servizio

- Il Concessionario non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora il Concessionario non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo posta elettronica certificata. In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto.

25. Penalità

- Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, il Comune si riserva la facoltà, ove si verificano inadempienze da parte del Concessionario nell'esecuzione degli obblighi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, di applicare a suo insindacabile giudizio una penale pecuniaria.
- Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 ‰ (per mille) e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di detto ammontare non contrattuale.
- Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, il Comune potrà risolvere il contratto in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

- Tutte le penalità e le spese a carico del Concessionario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. Nel caso in cui tale procedura non risulti possibile, la penale verrà trattenuta rivalendosi sulla cauzione. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento.
- L'Aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato e di quello specifico per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Concessionario non abbia provveduto a denunciare le circostanze al RUP del contratto attuativo entro cinque (5) giorni lavorativi a partire da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, il Concessionario non potrà invocare la non applicazione delle penali già menzionate, adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non avere potuto evitare l'inadempimento.
Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- In caso di inadempimento grave e contestuale sospensione dell'esecuzione di un servizio fondamentale per l'Ente, già notificato al Concessionario, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione del servizio ad altro fornitore addebitando il maggior costo al Concessionario.
- L'impresa è tenuta al pagamento delle seguenti penalità, variabili a seconda della gravità della violazione, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

ASPETTO REQUISITO	IMPORTO PENALE
Per il mancato rispetto del rapporto numerico personale/bambini, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune	€ 200,00
Per ogni caso di mancato preavviso nel caso di scioperi o di altri eventi atti ad impedire il servizio/la preparazione e/o distribuzione di pasti	
In caso di ritardo o mancata sostituzione di arredi e/o attrezzature	
In caso di mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio appaltato	
Per procedure non corrette relative allo smaltimento dei rifiuti	€ 500,00

Per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio	€ 1.000,00
Per mancata o parziale effettuazione delle operazioni di pulizia e sanificazione	€ 1.000,00
Per ogni rilevamento di non conformità relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature	€ 500,00
Per inosservanza del progetto, proposto in sede di gara, relativo all'assorbimento del personale per clausola sociale	€ 1.000,00
Per utilizzo di personale non professionalmente idoneo	€ 1.000,00
Per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e di quanto indicato dal Concessionario nell'offerta di qualità, che andrà a costituire obbligo contrattuale	€ 500,00

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali saranno contestati al Concessionario, dal Comune, per iscritto tramite posta elettronica certificata. Il Concessionario potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali come sopra indicate, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

26. Risoluzione del contratto

- Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni ulteriore danno o spesa, nei seguenti casi:
 - mancata assunzione del servizio entro il termine essenziale del primo giorno feriale del mese di settembre di ciascun anno;
 - mancata sostituzione del personale entro termini di cui all'art. 43 del presente Capitolato;
 - gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
 - uso diverso dei locali da quello stabilito dal contratto;
 - cessione o subappalto del servizio, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - scioglimento, cessazione e/o frode;
 - perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
 - motivi di pubblico interesse;
 - inosservanze ripetute delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

- interruzione o sospensione del servizio senza giusta causa;
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
 - mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati dal presente Capitolato;
 - violazione degli obblighi di cui al Patto d'integrità;
 - avvenuta applicazione di almeno tre penali nell'arco di un semestre;
 - applicazione di penali annue in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale nei casi inerenti i locali e le attrezzature;
 - violazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giustenice;
 - mancato rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010
- Il Comune procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 190 del Codice.
 - Il contratto potrà, inoltre, essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 190, comma 2, del Codice.
 - Il Comune procederà a mezzo posta elettronica certificata a notificare al Concessionario l'intenzione di risolvere il contratto e con tale nota dà la possibilità allo stesso Concessionario di controdedurre entro 15 giorni.
 - Il Comune su proposta del RUP adotta il provvedimento di risoluzione del contratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In caso di risoluzione del contratto, tutte le attrezzature acquistate, installate e già completamente ammortizzate diverranno di proprietà del Comune.
 - Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti e dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune. Al Concessionario spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
 - La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.
-

- In seguito alla risoluzione del contratto, il committente potrà procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive, seguendo l'ordine della graduatoria.
- Per quanto non previsto da questo articolo e dal precedente, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli dal 1453 al 1462 del Codice civile.

27. Trattamento dei dati

- Il Concessionario e il Comune garantiscono la tutela dei dati di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio del servizio di asilo nido.
- Il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici, o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della normativa interna.
- A tal fine il Concessionario sarà oggetto di apposita nomina quale Responsabile esterno del trattamento.

28. Foro competente

- Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario, in ordine all'esecuzione di quanto previsto con il presente Capitolato, il Foro competente è esclusivamente quello di Savona e la legge applicabile quella italiana.

29. Rinvio normativo

- Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLA GESTIONE E DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

30. Linee guida del progetto educativo

- Il Concessionario garantisce elevati livelli di qualità nella gestione del servizio affidato in concessione, nell'intento di promuovere lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei piccoli ospiti. I criteri guida a cui attenersi per la gestione del servizio sono i seguenti:
 - l'Asilo Nido deve assicurare e realizzare lo sviluppo armonico e globale delle potenzialità dei bambini e delle bambine, compresi coloro che hanno accertate difficoltà di sviluppo, attraverso un'azione comune del personale del Nido, della famiglia e dei Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari, in continuità con la Scuola dell'Infanzia;
 - le azioni educative devono convogliare verso obiettivi di consolidamento della famiglia e della relazione genitori/bambino affinché diventi un primo e importante passo per la crescita del piccolo nell'ambiente sociale ed educativo nel quale si articolerà la sua vita futura;
 - l'Asilo Nido deve anche essere luogo d'informazione e formazione, sia per i genitori dei bambini iscritti sia di quelli che non utilizzano la struttura, al fine di promuovere una "cultura dell'infanzia" attenta ai bisogni dei bambini e delle bambine. Pertanto, dovrà essere preciso impegno del Concessionario mantenere e favorire, attraverso il gruppo educativo, i rapporti con le figure parentali dei bambini e interagire col sistema educativo locale;
 - le attività educative, programmate annualmente, devono essere attuate direttamente all'interno della struttura, ma possono comportare anche attività in contesti esterni e/o diversi che consentano la scoperta dell'ambiente e del territorio da parte dei piccoli;
 - la predisposizione funzionale degli spazi deve prevedere la suddivisione per i lattanti e per i divezzi, da utilizzare in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i gruppi. Ai sensi della DGR 517/2015 lo spazio interno all'asilo nido dedicato all'attività educativa deve essere suddiviso in moduli funzionali;
 - per gli spazi orari, oltre il regolare svolgimento delle attività educative, il Concessionario è autorizzato a farne liberamente uso, nei limiti delle finalità elencate nel presente Capitolato. In ogni caso, le attività complementari non devono prevalere e/o sostituire le attività principali oggetto della Concessione. Le eventuali attività ricreative/formative/informative svolte nei locali dati in concessione devono essere comunicate o concordate con il Comune;
 - Linee psico-pedagogiche – il servizio deve identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogico educativa prevedendo riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica e alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.
-

31. Funzionamento ed orari

- La struttura è idonea ad ospitare fino a 70 bambini, salvo diverso numero imposto dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di tale servizio.
- Le modalità di accesso al servizio di Asilo Nido da parte dell'utenza sono disciplinate dal vigente Regolamento del servizio.
- Il servizio di Asilo Nido viene esercitato dal Concessionario, per l'intera durata del contratto, nel rispetto almeno, dei requisiti minimi di funzionamento stabiliti dalla Regione Liguria con L.R 6/2009 e D.G.R. n.337 del 20 marzo 2015 (Sistema di qualità dei nidi d'infanzia in Regione Liguria: orientamenti per la qualità dei nidi d'infanzia e strumento di valutazione della qualità dei servizi educativi ai sensi dcr 18/2013 Piano sociale integrato regionale e nel rispetto delle disposizioni del regolamento.
- L'attività del servizio educativo si svolge dalla prima settimana di settembre dell'anno educativo sino all'ultima settimana di agosto, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale
- Gli orari minimi di apertura saranno dalle 7,45 alle 16.45.
- Il Concessionario dovrà prevedere la possibilità di frequenze part time.
- È prevista la chiusura della struttura:
 - Nelle festività del calendario e nella giornata del Santo Patrono da concordarsi con l'Amministrazione Comunale ed eventualmente il giorno immediatamente successivo o precedente in caso di assenza di interruzioni con il sabato e la domenica
- Ad insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare la modalità di contribuzione alle famiglie.
- Il Concessionario potrà prevedere nella progettazione di cui all'offerta tecnica ampliamento degli orari, giorni, attività e servizi destinati a fruitori di età compatibile con quella del servizio in concessione e alle loro famiglie: gli introiti derivanti da tali attività saranno di esclusiva competenza del concessionario.

32. Graduatorie - riserve

- ⊖ Annualmente il Concessionario, ai sensi del vigente regolamento, riceve le domande di iscrizione e le trasmette al Comune che provvede alla verifica .
- Il Concessionario, in collaborazione con l’A.C. ad inizio anno educativo, provvede altresì alla formazione delle graduatorie di accesso al servizio, sulla base della data di presentazione della domanda e garantendo precedenza ai bimbi disabili e ai residenti nel Comune di Giustenice.
- Qualora i posti disponibili non venissero coperti per intero, potranno accedere al servizio anche utenti residenti in altri Comuni, previa autorizzazione del Comune di Giustenice.
- Le tariffe relative alle rette di frequenza praticate all’utenza restano di competenza dell’A.C. che vi provvederà entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

33. Comunicazione preventiva di esercizio

- Per effetto dell’aggiudicazione della concessione del servizio di Asilo Nido, il Concessionario provvede alla richiesta di autorizzazione all'apertura ed esercizio di servizi per la prima infanzia ai sensi della L.R. 16-06-1980 n.59 e ss.mm.ii.

34. Avvio del servizio

- Il servizio in concessione prende avvio dal mese di settembre 2026, ovvero dalla data successiva risultante dal contratto di concessione e/o dal verbale di consegna dei locali.
- Entro la fine del mese di settembre il Concessionario comunica ai genitori il calendario delle attività per quell’anno scolastico.
- L’avvio del servizio prescinde dal raggiungimento del numero massimo di iscritti. Al Comune non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata copertura di posti o la carenza di utenti. (proiezione nascite)

35. Carta dei servizi

- Il Concessionario predispone la Carta dei Servizi dell'Asilo Nido. Tale documento è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono del servizio sulle condizioni che danno diritto all'accesso e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle condizioni per facilitare le valutazioni da parte degli utenti e sulle procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza.
- La carta dei servizi dovrà essere predisposta e pubblicata entro il 30 settembre di ciascun anno, previo confronto con il Responsabile del Servizio, e dovrà essere costantemente aggiornata.

36. Debito informativo

- Il Concessionario provvede all'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione Liguria, degli Enti Locali, dell'ATS.

37. Accreditemento

- Ai sensi della D.G.R. n.337 del 20 marzo 2015, con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario si impegna ad ottenere l'accreditamento del servizio presso l'Ufficio competente
- Nulla potrà essere richiesto al Comune per il rimborso di eventuali maggiori oneri che il Concessionario dovesse sostenere per ottenere l'accreditamento dell'asilo nido in concessione.

38. Gestione del personale

- Il Concessionario svolge il servizio di asilo nido e le prestazioni ausiliare ad esso connesse con proprio personale.
- Il Concessionario deve tenere indenne il Comune da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune è, a tutti gli effetti, estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra il Concessionario e i suoi dipendenti.
- Su richiesta del Comune, il Concessionario deve esibire tutta la documentazione comprovante la regolare erogazione del trattamento retributivo ed il regolare versamento contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.
- Il Comune in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà alle competenti autorità le violazioni.

39. Dotazione organica

- Per l'intera durata del contratto, la dotazione organica dell'asilo nido in concessione deve essere conforme alle disposizioni in materia contenute nella DGR 2929/2020 e a quanto dichiarato dal Concessionario in sede di gara. Fa eccezione quanto di seguito previsto per l'organico degli operatori socioeducativi.
- In particolare, il Concessionario assicura la presenza dei seguenti standard di personale:

A – Coordinatore: dovrà garantire almeno 10 ore mensili, è il responsabile del presidio e tale figura può svolgere anche le mansioni di operatore socioeducativo. Sono proprie del coordinatore le seguenti funzioni:

- Rispondere della programmazione educativa delle attività e del personale dell'Asilo Nido, della loro organizzazione e del coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonali;
- Essere il referente per il Comune;
- Garantire la collaborazione con gli enti preposti al controllo, in particolare con l'ATS;
- Partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati e alle fasi di dimissioni del minore stesso;
- Rispondere della verifica dei progetti attuati;
- Gestire i colloqui con le famiglie;
- Partecipare alle riunioni con gli organismi gestionali;

- Mantenere il raccordo con il personale ausiliario e incaricato della preparazione e somministrazione dei pasti;
- Verificare periodicamente le scorte delle forniture dei prodotti di uso corrente per la pulizia degli ambienti e la cura dei bambini, e per il materiale didattico e di cancelleria;
- Rispondere dell'organizzazione gestionale dell'Asilo Nido;
- Interagire con i servizi sociosanitari di zona, le famiglie e i servizi sociali Comunali;
- Svolgere le mansioni di operatore socioeducativo, come di seguito descritte;
- Garantire la propria reperibilità per tutta la durata del contratto;
- Svolgere ogni altra funzione assegnata dal Concessionario.

B – Operatore socioeducativo cui competono le seguenti funzioni:

- Responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- Definizione dei progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore dell'Asilo Nido, con i Servizi Sociali comunali, nonché con gli specialisti dell'ATS;
- Partecipazione ai momenti di verifica e di discussione dell'attività;
- Responsabilità del rapporto personale diretto con i minori;
- Coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- Raccolta sistematica mediante osservazione sui minori di elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi educativi;
- Cura dell'alimentazione, dell'igiene personale e del riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali.

- Detti operatori devono essere coadiuvati da addetti ai servizi generali, che garantiscano la pulizia, la cura generale e manutenzione ordinaria degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione per i pasti e collaborino con il personale educativo, in una dimensione di trasversalità, per il buon andamento del servizio.
 - Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l' idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.
 - Il concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio in rapporto numerico tra educatore/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Liguria, nonché dal presente Capitolato e dall'offerta presentata.
 - Durante l'apertura del servizio all'utenza deve essere comunque presente almeno un addetto ai servizi generali.
 - Nel caso di ammissione al servizio di bambini diversamente abili, qualora vi sia una specifica richiesta dei servizi territoriali competenti, il Concessionario dovrà garantire servizio di supporto alla sezione con spesa a proprio carico e senza oneri per l'Amministrazione concedente.
-

- Il Concessionario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini.

40. Precisazioni in merito all'impiego del personale

- Il personale educatore, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il Concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, da comunicarsi come previsto nel successivo art. 45.
- Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al Comune. Il Concessionario è tenuto a sostituire il personale che il Comune non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze. Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale.
- Il personale non dovrà effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di inquinamento.
- La dotazione organica deve essere adeguata in funzione di inserimenti di bambini diversamente abili.

41. Aspetti organizzativi e obblighi dell'impresa

- Il Concessionario è obbligato ad eseguire i servizi secondo le modalità di cui al presente Capitolato ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei servizi.
- L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun lavoratore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro sono curate direttamente ed esclusivamente dal Concessionario; è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale nido del Concessionario e il Comune.
- Inoltre, il Concessionario deve:
 - consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque ogni anno prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'appalto completo di: dati anagrafici, codice fiscale, qualifica e inquadramento contrattuale, orario

- settimanale di lavoro;
- organizzare i necessari percorsi di formazione per il proprio personale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro affinché venga impiegato personale già formato per poter partecipare alle squadre di emergenza e di pronto soccorso;
- comunicare ogni anno al Comune il piano della formazione per il proprio personale educatore e ausiliario;
- fornire al Comune i nomi del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

42. Scioperi

- Il servizio in concessione è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12,6,1990 n. 146 "*Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali*". In caso di sciopero del personale del Concessionario lo stesso è tenuto ad informare preventivamente le famiglie e ad assicurare le prestazioni minime essenziali nel rispetto della vigente normativa in materia.
- Le mancate prestazioni contrattuali derivanti da sciopero comportano l'applicazione di penali.

43. Formazione

- Il Concessionario effettua costante aggiornamento e formazione professionale del personale educatore e ausiliario, secondo gli indirizzi regionali. Provvede agli adempimenti formativi in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro.
- Il programma annuale della formazione è comunicato al Comune.

44. Vestiario e tesserino di riconoscimento

- Il personale ausiliario indossa indumenti e dispositivi di protezione individuale idonei per lo svolgimento delle mansioni loro assegnate e per il loro riconoscimento. Tali indumenti e dispositivi sono forniti dal Concessionario. Il personale ausiliario indossa altresì il tesserino di riconoscimento con fototessera ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

45. Norme di sicurezza e salute dei lavoratori

- Sono a carico del Concessionario gli adempimenti ad esso riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008.
- Il Concessionario dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale, all'atto dell'inizio del servizio e per ogni successiva variazione:
 - nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;

- nomi e qualifiche della squadra di emergenza e pronto soccorso;
 - dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione idonei;
 - dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.
- Il Concessionario è inoltre tenuto:
 - alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, per la parte di propria competenza, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto della concessione, ed a fornire ai lavoratori, inseriti nei servizi oggetto della presente concessione, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento;
 - alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze se previsto;
 - alla redazione del piano di emergenza comprensivo di tavole del piano di evacuazione da approvare nei locali dei centri;
 - a eseguire le prove di evacuazione.
 - Il Concessionario dovrà presentare un'autocertificazione nella quale si attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dei servizi oggetto della concessione, e dovrà fornire all'Amministrazione Comunale i certificati di idoneità alla mansione del personale impiegato, anche per quello straordinariamente utilizzato per le sostituzioni.

46. Valutazione dei rischi per la sicurezza e piano di gestione delle emergenze

- Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, deve svolgere un sopralluogo alla struttura adibita ad asilo nido per un'approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori. Al termine di tali operazioni redige il documento di valutazione dei rischi, da aggiornarsi periodicamente e secondo necessità. Tale documento deve essere lasciato in copia presso l'asilo nido.
- Resta a carico del Concessionario organizzare almeno una riunione annuale alla quale parteciperanno i propri Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e il proprio Responsabile Servizio Prevenzione.

47. Piano di gestione delle emergenze

- Il Concessionario redige il piano di gestione delle emergenze. Del contenuto di tale documento è informato tutto il personale operante nell'asilo nido.
- Copia del piano è esposta presso l'Asilo Nido, con modalità che ne garantiscano la massima diffusione e conoscenza.

- In applicazione del piano di gestione delle emergenze, il Concessionario affigge ogni cartello, insegna o segnaletica necessaria ad informare coloro che sono presenti nella struttura delle principali norme antinfortunistiche e principali comportamenti di prevenzione e gestione delle emergenze.

48. Valutazione dei rischi da interferenze

- Il servizio in concessione non è soggetto a valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
- Qualora, durante l'esecuzione del contratto, dovessero verificarsi delle interferenze tra le lavorazioni del Concessionario e quelle del Comune, sarà cura provvedere ad elaborare apposito DUVRI.

PARTE TERZA – PULIZIA E SANIFICAZIONE

49. Operazioni di pulizia e sanificazione

- Le operazioni di pulizia e sanificazione sono così articolate:

A) PULIZIA SANIFICAZIONE GIORNALIERA

- da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/altro calpestio, a medio/altro rischio;

B) PULIZIA SANIFICAZIONE PERIODICA

- si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, mensile, trimestrale...
- la zona esterna del giardino, nel periodo estivo, deve essere considerata complementare alle attività quotidiane e pertanto sottoposta a pulizia giornaliera. Le pulizie devono concernere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera e qualsiasi tipo di materiale siano costruiti, maniglie ed infissi interni ed esterni; porta finestra, grondaie. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe, tende ecc., e ogni arredo presente nell'ambiente.

Quanto sopra indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

- Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica vengono organizzati dal Concessionario che, pertanto, è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.
- Le pulizie dovranno essere assicurate per 11 mesi annui dal lunedì al venerdì incluso, prevedendo per il mese d'agosto l'effettuazione delle pulizie generali della struttura.

50. Detergenti e sanificanti

- Il Concessionario utilizza detergenti immessi sul mercato del Reg. CE n. 648/2004 e del DPR n. 21 del 06/02/2009.
 - Ogni altra sostanza chimica impiegata dal Concessionario per l'espletamento del servizio deve essere registrata, autorizzata ed utilizzata secondo le prescrizioni del Reg. CE n. 1907/2006 (REACH).
-

- Il Concessionario, a richiesta, deve rendere disponibili le Schede Tecniche e le Schede Sicurezza (MSDS) dei detergenti e sanificanti utilizzati, redatte in lingua italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili.
- L'etichettatura dei detergenti utilizzati e dei loro imballaggi deve essere conforme a quanto previsto dal Reg. CE n. 648/2004 e dal DPR n. 21 del 06/02/2009.

51. Modalità d'uso dei detergenti e sanificanti

- I detergenti ed i sanificanti devono essere sempre impiegati alle concentrazioni e con le eventuali precauzioni indicate sulle confezioni; devono pertanto essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta.
- È vietato il travaso dei prodotti in confezioni diverse dalle originali.
- In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

52. Macchine e attrezzature per la pulizia

- Per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione e pulizia, il Concessionario utilizza macchine ed attrezzature di sua proprietà.
 - Presso l'Asilo Nido sono depositate le schede tecniche delle attrezzature e macchine impiegate per la pulizia.
 - L'impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
 - Tutte le macchine utilizzate per il servizio, oltre a quanto previsto dalle altre normative vigenti in Italia, dovranno essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, al D. Lgs. n. 17 del 27/10/2010 e con marchio CE.
 - Il Concessionario sarà responsabile della custodia e della manutenzione sia delle macchine sia delle attrezzature.
-

- Il Comune non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine o attrezzature del Concessionario utilizzate per le operazioni di pulizia e sanificazione.

53. Modalità di stoccaggio di macchine, attrezzature, detergenti e sanificanti

- I detergenti, i sanificanti, le macchine e le attrezzature per la pulizia sono riposti in armadio chiuso a chiave o, se presente, in locale apposito debitamente chiuso.
- La fornitura ed installazione degli armadi idonei allo stoccaggio dei detergenti, delle attrezzature e delle macchine, è a carico del Concessionario.

54. Guardaroba dell'Asilo Nido e prodotti dell'igiene dei bambini

- Il Concessionario provvede alla fornitura di ogni bene necessario a garantire l'igiene personale dei bambini e del personale in servizio (es. pannolini, carta igienica, carta mani, carta per fasciatoi, creme anti-arrossamento, sapone, guanti).
- In caso di allergie o intolleranze, il personale del Concessionario utilizza prodotti per l'igiene dei bambini forniti dalle famiglie. Lo stesso vale per il caso in cui la famiglia non gradisca il prodotto fornito dal Concessionario.
- Qualora più della metà delle famiglie non gradisca i prodotti adoperati dal Concessionario, questi provvede alla modifica della fornitura.

55. Interventi di disinfestazione da insetti e roditori

- Sono a carico del Concessionario gli interventi di monitoraggio ed eventuale trattamento di possibili infestazioni da insetti e roditori, anche nelle parti esterne, da compiersi secondo le necessità.

56. Rifiuti

- I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.

- Il Concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di raccolta differenziata vigenti nel Comune di Giustenice.
- È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc.
- I sacchetti necessari per la raccolta differenziata sono a carico del Concessionario.

PARTE QUARTA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE

57. Somministrazione pasti -

- L'Amministrazione comunale affida ad altro Operatore Economico la gestione del servizio di refezione scolastica, e richiede pertanto al Concessionario del Nido di rendersi disponibile a consentire l'utilizzo degli spazi durante la somministrazione dei pasti, che verranno gestiti da tale operatore economico
- Il costo pasto non è compreso nella retta d'iscrizione.
- Il personale impiegato nel servizio mensa scolastica provvederà alla distribuzione e somministrazione dei pasti ai bambini.
- Il personale impiegato per il servizio deve conoscere le norme di igiene e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Il personale educativo ed il personale ausiliario dell'asilo nido, se in servizio nell'orario del pasto hanno diritto alla fruizione del pasto con oneri a carico del concessionario.

58. Attività di somministrazione pasti

- Agli utenti dell'Asilo Nido vengono somministrati giornalmente, dal lunedì al venerdì, pasti in numero e quantità previsti dalle tabelle dietetiche stabilite dal concedente
- Il pasto giornaliero per gli Utenti (bimbi) dell'Asilo Nido deve essere così composto:
 - spuntino di metà mattina;

- pranzo: un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta fresca di stagione, acqua oligominerale naturale;
 - merenda pomeridiana;
 - ulteriore merenda per i frequentanti il post-nido.
- Il Concessionario dovrà prevedere la fornitura di prodotti adeguati alla disinfezione delle stoviglie (biberon, tettarelle) utilizzate per i bambini

PARTE QUINTA – UTILIZZO DELL’IMMOBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

59. Utilizzo dell’immobile comunale

- L’Amministrazione Comunale mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali del nido d’infanzia dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.
- L’immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell’Amministrazione. Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
- La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell’effettivo riscontro con l’inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il Concessionario. Sarà a carico del Concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Copia della documentazione relativa al progetto della struttura immobiliare, aggiornato allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso l'ufficio tecnico Patrimonio del Comune.

60. Consegna e riconsegna dell'immobile e delle attrezzature

- Della consegna dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, prima dell'avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti in contraddittorio, appositi verbali.
- Nell'atto della consegna il Concessionario deve riconoscere di ricevere i locali idonei all'uso convenuto e deve riconsegnarli tali al termine della gestione. In caso di ritardo o di consegna irregolare, ovvero di deperimento non giustificato dal normale uso, il Concessionario sarà responsabile dei danni arrecati.

- Il concessionario si impegna a garantire una transizione ordinata ed efficiente con l'eventuale nuovo appaltatore o gestore (di seguito, "Subentrante"), evitando comportamenti ostruttivi che possano compromettere la continuità del servizio.

A tal fine, l'Appaltatore/Gestore si obbliga a collaborare attivamente con il Subentrante per il trasferimento delle informazioni tecniche, operative e amministrative necessarie alla corretta esecuzione del servizio, consentire l'accesso, previo accordo con il Committente, a locali, impianti, beni e documentazione utili al Subentrante per il subentro, fornire il supporto necessario.

Il concessionario non potrà in alcun modo ostacolare, ritardare o impedire il corretto avvio dell'attività da parte del Subentrante, pena l'applicazione delle sanzioni contrattuali previste e il risarcimento di eventuali danni derivanti da tali condotte.

Al termine del contratto ed anche, su richiesta, al termine di ogni anno di servizio, il concessionario è tenuto a consegnare al Committente la seguente documentazione:

- Scheda dettagliata del personale operante nell'appalto, necessaria ai fini dell'applicazione della Clausola Sociale, con indicazione delle mansioni, contratti applicati e ogni altra informazione rilevante, orario, settimane, ore/settimana, scatti;
- Situazione dei beni e delle attrezzature messi a disposizione per l'esecuzione del contratto, con la descrizione dello stato di conservazione, eventuali certificazioni di sicurezza e conformità.

La riconsegna del servizio avverrà mediante la redazione e la sottoscrizione di un verbale di riconsegna tra le parti,

Tutti i beni, le attrezzature che sono oggetto delle migliorie realizzate e/o erogate durante il contratto diverranno automaticamente di proprietà del Committente, considerato che sono stati calcolati con ammortamento pari alla durata contrattuale, i beni e le attrezzature dovranno essere consegnati in buono stato di conservazione e pienamente funzionanti, corredati di tutta la documentazione prevista, inclusa quella relativa alla sicurezza e conformità tecnica.

In caso di mancato rispetto delle condizioni qui contenute, il Committente si riserva il diritto di trattenere parte dei corrispettivi fino all'avvenuto adempimento, non rilasciare la Certificazione di Conformità, od anche rivalersi sulle garanzie contrattuali, comprese

eventuali cauzioni definitive, e di applicare le penali previste quale inadempimento. Il Committente potrà effettuare ispezioni tecniche per verificare la conformità di beni e servizi alla scadenza del contratto, con l'eventuale supporto di consulenti esterni.

61. Obblighi manutentivi

- Dalla data di decorrenza e per tutta la durata del contratto la manutenzione ordinaria dell'intero immobile destinato ad asilo nido, con i relativi impianti tecnologici, impianto di allarme, dotazioni e spazi di pertinenza è a totale carico del Concessionario. Il Concessionario provvederà ai servizi di manutenzione nel rispetto anche di quanto previsto dal programma manutentivo contenuto nell'offerta tecnica.
- Il Concessionario deve predisporre uno specifico programma di manutenzione da esibire all'Amministrazione Comunale ad ogni sua richiesta e comunque almeno una volta all'anno con l'indicazione dei principali interventi di manutenzione effettuati, accompagnati dal rendiconto economico di spesa effettuata.
- Per manutenzione si intendono le opere come meglio definite all'art. 3/a del D.P.R. N. 380/2001 e ss.mm.ii. nonché dalla L.R. n. 06/2009.
- Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici, il Concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi della Legge 37/08 e ss.mm.ii.
- Sono a carico del Comune i seguenti oneri:
 - a) la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal personale del Concessionario.
 - b) Il taglio del verde nelle aree circostanti la struttura del nido, rimane a carico dell'ente che, vi provvede con cadenza quindicinale durante la stagione più calda;
- Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:
 - a) la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti esistenti;
 - b) la manutenzione ordinaria, il reintegro e la sostituzione di tutti gli arredi e le attrezzature presenti nell'immobile e nelle sue pertinenze;
 - c) l'acquisto di beni ed attrezzature per l'asilo nido come dichiarato in sede di gara.
- Ogni altro onere derivante dalla gestione del servizio in concessione si intende a carico del Concessionario, anche se non espressamente specificato.
- Qualora il Concessionario non provvedesse puntualmente alle manutenzioni di cui sopra, il

Comune si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario stessi, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'art. 25 del presente Capitolato.

62. Verifica degli impianti e degli immobili

- In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze provvederà il Concessionario entro i successivi trenta giorni dal riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Comune provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta al Concessionario ed addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 25% a titolo di penale.

PARTE SESTA – CONTROLLI E RILIEVI

63. Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione Comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Comune effettuerà i controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sull'igiene dei locali, sulla base di quanto prescritto nel presente capitolato, del Concessionario e di ogni altra documentazione che il Concessionario è tenuto a presentare.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si possono definire:

- a) controlli a vista del servizio
 - modalità di sanificazione di ambienti, attrezzature, giochi e biancheria;
 - stato igienico-sanitario del personale addetto;
 - professionalità degli addetti alla distribuzione dei pasti;
 - controllo dell'applicazione di prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - controllo del rapporto numerico personale/bambini;
 - controllo dei registri inerenti alle manutenzioni ordinarie.

Sarà cura del Concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno educativo il calendario delle attività e relazionare a febbraio e a fine anno educativo sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza e il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Giustenice o di altra figura competente da esso delegata.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

(i) Allegati

1. PEF incluso nella Relazione Illustrativa
2. Regolamento
3. Planimetrie